SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
"SANTOBONO - PAUSILIPON"

Via della Croce Rossa, 8 – 80122 – NAPOLI
C.F. / p. I.V.A. 06854100630

Condizioni Generali di Contratto

AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE"

Lotto CIG 7927619E24

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi necessari alla gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo aziendale", così come individuati nel CSA, nella documentazione di gara e nell'offerta del concorrente aggiudicatario.

L'appalto ha per oggetto i servizi necessari alla gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo aziendale.

ART. 2
OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio in termini di piena operatività, efficienza ed efficacia e si impegna a promuovere tutte le iniziative necessarie atte ad evitare l'interruzione dello stesso.
L'affidatario ha altresì l'obbligo

- Di assicurare il servizio senza soluzione di continuità anche in caso di sciopero del personale e rinuncia alla facoltà di avvalersi dell'eccezione d'inadempimento;
- Di sottoscrivere, a tal fine, nel proprio ambito aziendale (trattandosi di servizio pubblico ed ai sensi della legge 146/1990), regolamenti atti ad evitare interruzioni dell'attività;
- Di effettuare quelle sostituzioni che si rendessero necessarie per effetto di assenze delle unità assegnate in modo da garantire costantemente e per tutto l'orario convenuto il numero di operatori pattuito. Qualora dovesse verificarsi una riduzione temporanea delle ore di servizio prestate, l'Azienda si riserva di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, fatta salva l'applicazione delle relative penali previste nel CSA.
- Di individuare, prima della stipula del contratto e dell'avvio delle relative prestazioni, il proprio referente della commessa, fornendo i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.
- Di fornire al personale appositi dispositivi di protezione individuale e ausili, conformemente alla normativa vigente.

ART. 3
CONTROLLO

Il responsabile del controllo e vigilanza dell'osservanza delle clausole del capitolato speciale e delle presenti condizioni generali nonché di tutti gli obblighi scaturenti dal presente affidamento è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato dalla Direzione Aziendale.

ART. 4
DURATA E IMPORTO

L'appalto avrà durata di anni cinque prorogabile di ulteriori due con facoltà di differire il termine di scadenza, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.
L'appalto avrà inizio dalla data di stipula del contratto, salvo diversa disposizione.

ART. 5
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - VARIAZIONI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO - PAGAMENTI

Il prezzo dell'appalto sarà indicato nell'offerta economica e sarà da ritenere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatte salve le disposizioni di legge in materia di revisione dei prezzi.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'appalto, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.
La ditta deve tenere conto che sono a suo carico e comunque compresi nei corrispettivi di offerta, tutti gli obblighi ed oneri speciali indicati e specificati negli atti di gara.

L'offerta economica dovrà essere formulata secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Il canone, trimestrale posticipato, sarà comprensivo di tutti servizi resi, oggetto dell' appalto, per tutte le prestazioni comprese nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica aggiudicataria.

Il suddetto canone sarà fatturato previo ricevimento del benestare alla fatturazione, emesso dalla UOC PSMII ed ICT a seguito di regolare esecuzione dei servizi certificata dal DEC.

L'AORN, si riserva di aggiudicare in tutto o in parte il servizio o di apportare nel corso del contratto variazioni allo stesso, tanto in aumento quanto in diminuzione, in relazione ad eventuali mutate esigenze dell'interesse pubblico, anche connesse alla riorganizzazione della rete ospedaliera. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad accettare variazioni in aumento o in diminuzione del servizio entro i limiti di legge.

In tali ipotesi di variazioni in più o in meno del servizio, verranno applicate proporzionali variazioni del canone mensile, il cui corrispettivo sarà determinato secondo il Modello Dettaglio Offerta Economica presentato in sede di offerta, con riferimento ai singoli servizi compresi in appalto (in aumento o diminuzione).

I pagamenti, ove non intervengano contestazioni sulla regolare esecuzione del servizio e/o sulle relative fatture, verranno effettuati entro il termine di 60 giorni previsti dal D.lgs. 231/2002 art. 4 c. 5 lett. b).

Art. 6
REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi risultanti dall'aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contrato.
La richiesta di adeguamento prezzi, debitamente motivata e corredata della necessaria documentazione (Bollettini Ufficiali ISTAT – indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), dovrà essere rivolta all'Amministrazione mediante lettera raccomandata R.R. almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto. Tale termine è stabilito a pena di decadenza, così come sono da ritenere prive di effetto le richieste presentate senza la prescritta documentazione, come sopra individuata. Tale procedura di adeguamento verrà applicata nelle more dell'entrata in vigore del metodo di revisione dei prezzi previsto dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

L'adeguamento decorre dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.

Resta inteso che la contabilizzazione da parte della ditta degli avvenuti aumenti, potrà essere effettuata solo dopo le opportune verifiche e la conseguente approvazione da parte dell'Amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

ART. 7
PERSONALE

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, un elenco dal quale risultino:

- Generalità, luogo e data di nascita, residenza e qualifica del personale impiegato, in relazione a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
- Certificato penale

L'inserimento di nuovo personale o la sostituzione di quello già impiegato dovrà essere comunicato immediatamente, fornendo contestualmente i dati di cui sopra.

L'appaltatore procederà, previa istanza dell'amministrazione, alla sostituzione del personale che abbia contravvenuto ai propri doveri di comportamento.
Tutto il personale adibito ai servizi dati in appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa appaltatrice, unica responsabile nei confronti del proprio personale dipendente dell'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2114 e seguenti c.c. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, contratto collettivo di categoria in materia di trattamento economico e normativo (rispettando in particolare i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva), obblighi previdenziali, assicurativi, di sicurezza e, più in generale, in materia di disciplina del rapporto di lavoro.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale addetto all'espletamento del servizio in parola.

ART. 8
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'AORN per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari, compreso il Codice di Comportamento. Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità del servizio, l'operatore deve in particolare:

- avere un comportamento irreprensibile ed adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato a pazienti pediatrici;
- indossare il tesserino di riconoscimento;
- svolgere il servizio nelle zone assegnate e negli orari prestabiliti: non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate;
- evitare nell'espletamento del proprio servizio di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;
- rispettare gli ordini di servizio;
- non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti a persone estranee al servizio;
- uniformarsi alle direttive impartite dalle direzioni mediche di presidio.

ART. 9
DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Istituto garantisce che impartirà ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori dell'Impresa che durante il lavoro si intrattengano con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione, su medici, su altro personale della Azienda, su trattamenti diagnostici-curativi o quant'altro rientri nella tutela disposta dalla norme richiamate al primo comma.

ART. 10
SICUREZZA SUL LAVORO

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si rinvia all'allegato Documento Unico di valutazione del rischio da interferenza.

L'Impresa risponde nei confronti del proprio personale dell'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di protezione e prevenzione per la sicurezza sul lavoro.

ART. 11
RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa assumerà a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nel servizio ed ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia nei riguardi dell'Ente Appaltante, che dei terzi, per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria tutti i rischi di ogni genere per perdite, furti, incendi, danni, atti vandalici relativamente a tutti gli strumenti, attrezzature e materiali utilizzati per l'esecuzione dei servizi offerti, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata contrattuale.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'AORN, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00= (duemilioni/00).

L'assicurazione è prestata per l'intera durata del contratto.

ART. 12
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa riconosce fin d'ora il diritto della Committente, oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 1433, 1671, 1672 del Codice Civile, di risolvere "ipso iure" il contratto, ai sensi dell'art. 1436 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo PEC, nelle seguenti fattispecie:

a) in caso di accertamento da parte della Committente di false dichiarazioni rese in sede di gara;
b) in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell'Impresa;
c) in caso di subappalto al di fuori delle ipotesi di legge o cessione del contratto;
d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
e) in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, a cui non sia stato posto immediato rimedio, pur in seguito a segnalazione e diffida formale della Committente;
f) in caso di ripetuta applicazione di penalità;
g) in caso di impiego di personale non corrispondente per quantità e qualifica a quanto previsto dal Capitolato Speciale e/o dall'offerta;
h) in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Impresa;
i) in caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente;
j) in caso di interruzione del servizio;
k) per i consorzi, in caso di affidamento di parte o tutta l'attività oggetto del servizio disciplinato dal Capitolato Speciale ad una consorziata diversa da quella dichiarata in sede di gara ovvero in caso di affidamento dell'attività ad una consorziata prevista ma che agisca in forma diversa da quella espressa in offerta;
l) per i raggruppamenti d'impresa, in caso di violazione delle quote fissate in sede di gara in ordine alle attività da svolgere da parte di ciascuna associata;
m) in tutti i casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale o di reiterata violazione degli obblighi previsti nel contratto.

n) in caso di affidamento del medesimo servizio o parte di esso da parte della Centrale Regionale di Committenza.
o) In caso di accertamento di pratiche anti concorrenziali con delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, relative al presente o ad altro appalto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Impresa, la Committente potrà procedere all'incameramento della cauzione definitiva, e salva ogni altra azione che la Committente ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
L'esecuzione del servizio verrà assicurata in prima istanza ricorrendo all'interpello delle imprese che in sede di gara sono risultate in posizione utile in graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Nelle more di affidamento del servizio a nuova impresa la Committente provvederà con il metodo più celere onde assicurare il servizio. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte.
La Committente si riserva la facoltà di addebitare all'Impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che si troverà a dover sostenere per il restante periodo contrattuale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13
RECESSO

Oltre a quanto previsto dalla Legge, l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Impresa, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo dell'AORN che abbiano incidenza sui fabbisogni relativi alle prestazione dei servizi in contratto, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec o altro corrispondente mezzo.

In tali casi, l'Impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte,secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

In caso di recesso parziale, il corrispettivo sarà rideterminato secondo il Modello Dettaglio Offerta Economica presentato in sede di offerta, con riferimento ai singoli servizi compresi in appalto

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro l'Impresa di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
In ogni caso di recesso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione fino al nuovo affidamento.

Art. 14
PENALITA'

In caso di inadempienza e/o irregolarità nello svolgimento dei servizi indicati o di violazioni delle norme del capitolato o del contratto (anche se imputabile esclusivamente alla condotta in servizio del personale), previa formale contestazione alla ditta appaltatrice, l'Amministrazione applicherà una penale nella misura prevista dall'art. 11 del Capitolato Speciale.

Qualora le inadempienze e le irregolarità di cui sopra dovessero persistere e, in ogni caso, qualora superino il numero di tre contestazioni entro un anno dalla prima, l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo e riservato ogni ulteriore provvedimento sanzionatorio ed azione risarcitoria.

Nel caso in cui il servizio non sia stato regolarmente eseguito, il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvederà alla contestazione dell'inadempimento sulla base della seguente procedura:

1. Le irregolarità riscontrate dovranno risultare da verbale redatto in contradditorio tra l'AORN e l'esecutore, nel quale siano specificamente indicate le irregolarità o inadempienze riscontrate, come sopra individuate;
2. Sulla base del predetto verbale, il Direttore dell'esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla fine del mese di riferimento provvederà a contestare l'inadempimento all'esecutore, assegnando il termine perentorio di sette giorni per l'acquisizione di eventuali controdeduzioni e prospettando l'applicazione delle penali e/o delle ulteriori eventuali sanzioni di cui al presente capitolato speciale. La predetta comunicazione verrà inviata per conoscenza alla UOC Economico Finanziaria ed alla UOC PSMII ed ICT;
3. Decorso il termine di cui sopra ed acquisite le controdeduzioni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne darà comunicazione alla UOC PSMII ed ICT e per conoscenza alla UOC Economico Finanziaria, unitamente alle proprie valutazioni;
4. La UOC PSMII ed ICT, alla luce delle valutazioni del Direttore dell'Esecuzione, procederà all'applicazione della penale o delle altre misure sanzionatorie previste dal contratto, dandone contestuale comunicazione al Direttore dell'Esecuzione ed alla UOC Economico Finanziaria.
5. La UOC Economico Finanziaria provvederà a decurtare l'importo della penale applicata dai pagamenti relativi alle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria quali corrispettivi dei servizi resi.

La penale formalmente comminata all'appaltatore costituisce credito per la stazione appaltante che potrà essere compensato dall'AORN con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi del servizio, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'aggiudicatario, senza bisogno di diffida e di ulteriore accertamento.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'AORN di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 15
SPESE DEL CONTRATTO

Le spese di bollo, registrazione e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'aggiudicatario.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese di pubblicazione degli atti di gara.

Art. 16
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concorrente si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall'art.7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010. Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della summenzionata Legge n. 217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 17
CLAUSOLA MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Al fine di dare piena applicazione all'applicazione della Clausola Sociale, così come previsto dalle Linee Guida dell'ANAC giusta Delibera n. 114 del 13/02/2019, l'aggiudicatario del contratto di appalto, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, presenta apposito Progetto di Assorbimento del Personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CC.CC.NN.LL. di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 18
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato varranno le norme della vigente legislazione in materia.

ART. 19
CONTROVERSIE

Per eventuali controversie in materia è competente esclusivamente il Foro di Napoli.

==========

Si approvano specificamente le clausole di cui agli artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

La ditta _____ FIRMA _____

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA ED INTEGRALE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI COMPOSTE DA N. 19 ARTICOLI E N. 8 PAGINE DATTILOSCRITTE.

La ditta _____ FIRMA _____